



COMUNE DI ATRANI
(PROVINCIA DI SALERNO)

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E
PATROCINIO MORALE**

Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2015



INDICE

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 FINALITA'
- ART. 3 OBIETTIVI GENERALI
- ART. 4 MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO I CONTRIBUTI

- ART. 5 DEFINIZIONI E PRINCIPI
- ART. 6 DESTINATARI
- ART. 7 MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI
- ART. 8 CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
- ART. 9 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
- ART. 10 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI EROGAZIONE
- ART. 11 DECADENZA DAL CONTRIBUTO E RIDUZIONE

TITOLO II PATROCINIO

- ART. 12 PATROCINIO MORALE
- ART.13 SOGGETTI BENEFICIARI E CRITERI DEL PATROCINIO COMUNALE
- ART. 14 CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E SUE FORME
- ART. 15 RICHIESTA DI PATROCINIO
- ART. 16 OBBLIGHI CONSEGUENTI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
- ART. 17 PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI. RINGRAZIAMENTI
- ART. 18 RINGRAZIAMENTI

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 19 CONTROLLI
- ART. 20 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
- ART. 21 INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME



ART. 1
OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2
FINALITA'

Il Comune di Atrani, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3
OBIETTIVI GENERALI

Per favorire la crescita civile e culturale, per la valorizzazione del territorio, per la promozione delle arti, dello spettacolo e dello sport in tutte le loro espressioni, per la salvaguardia dei valori storici e culturali delle nostre tradizioni, per contribuire al libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle associazioni e delle istituzioni secondo i principi ispiratori dello Statuto Comunale, l'Amministrazione Comunale di Atrani sostiene:

- ❖ le attività culturali e le iniziative espressione di interessi della collettività quali la musica, il teatro, le arti, il cinema, la danza, le tradizioni storiche e popolari, i beni culturali, l'incontro con culture diverse, l'impegno civile, la tutela e la promozione dei diritti umani, il volontariato;
- ❖ le attività connesse al mondo della scuola, alla istruzione pubblica e alle politiche giovanili;
- ❖ le attività sportive con una particolare attenzione al settore giovanile;
- ❖ le attività di volontariato ed a favore del volontariato;
- ❖ le attività rivolte al tempo libero con particolare attenzione alla valorizzazione delle strutture e degli spazi esistenti nel territorio attraverso progetti culturali significativi;
- ❖ *le attività di tutte le confessioni religiose presenti sul territorio, compresi gli interventi di valorizzazione dei luoghi di culto;*
- ❖ le attività di ricerca e di pubblicazione negli ambiti sopra indicati, espressione di progetti rilevanti e significativi;
- ❖ singole iniziative negli ambiti sopra indicati, curate da soggetti privati, purché espressione di progetti rilevanti e significativi, quali ad esempio raccolta fondi a scopo benefico, ecc...



ART. 4

MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- c) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;
- d) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.

TITOLO I CONTRIBUTI

ART. 5

DEFINIZIONI E PRINCIPI

Per contributi si intendono gli esborsi effettuati dal comune a favore di enti, che sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini.

Tali benefici finanziari consistono nell'erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività ed iniziative per le quali sono state richieste ed assegnate.

I benefici finanziari si distinguono in:

- ❖ contributi ordinari assegnati con cadenza annuale e connessi alle normali attività svolte dagli organismi richiedenti;
- ❖ contributi straordinari assegnati a fronte di iniziative non programmate.

I contributi saranno assegnati nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Il contributo assegnato non deve eccedere rispetto alle spese preventivate, considerate le somme percepite dal richiedente a qualsiasi altro titolo (contribuzioni da parte di altri soggetti giuridici, gettito tariffario stimato...).

ART. 6

DESTINATARI

Possono beneficiare dei contributi comunali gli enti pubblici e privati, le istituzioni, *le confessioni religiose*, le associazioni ed i gruppi locali, le cooperative, i soggetti privati, le singole persone unite nella realizzazione di un particolare progetto, purché le attività o le singole iniziative rientrino nelle attività istituzionali dei richiedenti il beneficio per lo svolgimento, senza finalità di lucro, di attività e manifestazioni attinenti ai settori indicati all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 7

MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

Le richieste di contributo ordinario, firmate dal legale rappresentante, devono essere presentate all'Ufficio di Protocollo **entro il 30 novembre di ogni anno, per l'anno successivo**.

Le richieste di contributo straordinario, firmate dal legale rappresentante, devono essere presentate all'Ufficio di Protocollo **almeno 30 giorni prima dell'evento** per il quale viene richiesta la sovvenzione.



Le domande di contributo devono riportare il codice fiscale e/o la partita iva del richiedente, le modalità di pagamento (numero di conto corrente bancario o postale del beneficiario che non sia una persona fisica) e devono essere corredate dai seguenti documenti:

- ❖ la descrizione delle attività programmate e la specificazione del carattere internazionale, nazionale o locale delle stesse;
- ❖ il preventivo delle spese da sostenere e delle corrispondenti entrate in relazione alle singole iniziative per le quali viene chiesto il contributo del Comune;
- ❖ l'indicazione degli eventuali contributi chiesti e/o ottenuti da altri Enti o Istituzioni allo stesso titolo;
- ❖ per le società o associazioni che svolgono attività sportive, il numero dei tesserati.

ART. 8

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Per il sostegno e la valorizzazione degli interventi ordinari programmati o realizzati nei settori culturale, della pubblica istruzione, delle politiche giovanili, del tempo libero, del culto e del volontariato, troveranno applicazione i seguenti criteri:

1. riconoscimento di una somma in percentuale sulle spese sostenute e documentate per le attività e le iniziative organizzate, con eventuale riduzione in proporzione, qualora risultasse insufficiente la dotazione economica stanziata in bilancio;
2. riconoscimento di una somma per la collaborazione attiva ad ogni singola iniziativa programmata dall'Amministrazione comunale, con eventuale riduzione in proporzione, qualora risultasse insufficiente la dotazione economica stanziata in bilancio;
3. riconoscimento di una somma per l'organizzazione di ogni singola iniziativa di particolare significato che conferisca prestigio non solo al beneficiario, ma anche all'intera comunità di Atrani, con eventuale riduzione in proporzione, qualora risultasse insufficiente la dotazione economica stanziata in bilancio.

Per gli interventi straordinari troveranno applicazione i seguenti criteri:

1. riconoscimento di una somma in percentuale sulle spese sostenute e documentate per le attività e le iniziative straordinarie, con eventuale riduzione in proporzione qualora risultasse insufficiente la dotazione economica stanziata in bilancio.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti.

ART. 9

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Le richieste di contributo, per essere ammissibili, dovranno riguardare le spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività dichiarata e riconosciuta come propria dall'organismo richiedente; tali spese dovranno essere intestate al beneficiario del contributo e regolarmente documentate.

Le rendicontazioni dettagliate delle spese sostenute ed ammissibili corredata dalla produzione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute e delle entrate conseguite per la realizzazione di quanto richiesto, al fine dell'ottenimento del contributo comunale, saranno firmate dal legale rappresentante ovvero dal presidente dell'organismo beneficiario del contributo.

La documentazione deve inoltre contenere attestazione che la stessa non sia stata già presentata ad altri enti pubblici o soggetti privati per analogo contributo.



Nel caso di accertamento di falsità nelle dichiarazioni rese o nei documenti prodotti dal beneficiario del contributo, oltre ad applicare le conseguenze previste all'articolo 8 del presente regolamento, il Comune procederà a denunciare il fatto alla competente autorità giudiziaria.

ART. 10 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI EROGAZIONE

Nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, la Giunta comunale definisce, con proprio atto deliberativo, quali richieste di contributo ammettere a finanziamento, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento e ne determina l'ammontare, indicando altresì i casi nei quali consente l'anticipazione del contributo ammesso, fino al massimo del 50% del suo ammontare complessivo.

Con la medesima deliberazione, la Giunta individua le iniziative dei soggetti privati e/o pubblici che si qualificano di particolare interesse in quanto conferiscono prestigio non solo al soggetto giuridico proponente, ma altresì all'intero territorio di Atrani, per le quali concede il contributo ed, infine, le iniziative dell'Amministrazione per le quali intende chiedere la collaborazione delle associazioni o dei gruppi, le iniziative delle associazioni o gruppi.

Il Comune può individuare e pubblicizzare, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per particolari iniziative, con indicazione del preventivo dell'iniziativa.

Il Responsabile dell'Area competente provvede ai conseguenti adempimenti gestionali:

1. impegna la spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in esecuzione delle decisioni assunte dalla Giunta Comunale e dei criteri indicati nel presente Regolamento;
2. comunica ai beneficiari l'ammissione al contributo;
3. eroga ai beneficiari l'eventuale anticipazione del contributo assegnato nel rispetto di quanto stabilito dalle decisioni assunte dalla Giunta;
4. liquida agli assegnatari il contributo (ovvero il saldo nel caso di avvenuta anticipazione) dopo la presentazione, al termine dell'anno solare di riferimento, ovvero a conclusione dell'evento se trattasi di contributo straordinario, di una dettagliata rendicontazione, corredata da idonea e regolare documentazione, delle spese sostenute ritenute ammissibili e delle entrate conseguite per la realizzazione di quanto proposto.

Il beneficiario del contributo è tenuto a fornire al Responsabile dell'Area tutte le informazioni e/o documentazioni da lui richieste nel rispetto del presente Regolamento.

Il Responsabile dell'Area, al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento, potrà accedere alle scritture contabili del beneficiario.

ART. 11 DECADENZA DAL CONTRIBUTO E RIDUZIONE

Nel caso di dichiarazioni mendaci ovvero di diniego dell'accesso per verifiche ai documenti e alle scritture contabili, fatte salve le conseguenze penali previste dalla legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita dal Comune. Egli non potrà concorrere all'assegnazione di contributi di qualsiasi natura da parte del Comune per il triennio successivo.



Decadono dal beneficio del contributo assegnato anche i destinatari che non realizzino le iniziative previste, ovvero modifichino sostanzialmente il programma presentato. Nel caso di realizzazione parziale di una iniziativa, rispetto al programma presentato, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

TITOLO II PATROCINIO

ART. 12 PATROCINIO MORALE

Il Patrocinio rappresenta un riconoscimento morale e una forma di apprezzamento del Comune di Atrani nei confronti di iniziative ritenute meritevoli per la loro finalità costituzionale, sociale, culturale, economica, artistica e scientifica, oltreché per la loro capacità di promuovere l'immagine del Comune e la sua comunità ed in sintonia con i principi generali enunciati nello Statuto Comunale, senza assunzione di alcun onere per il Comune.

Il Patrocinio può essere assegnato anche ad iniziative di interesse nazionale, regionale, internazionali, interregionale etc. promosse e realizzate fuori dal territorio comunale di Atrani che comunque promuovano l'immagine del Comune e la sua comunità.

La concessione del Patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio può essere concesso sia per le iniziative nell'ambito del territorio comunale sia per iniziative fuori ambito purché abbiano le caratteristiche del successivo articolo.

ART.13 SOGGETTI BENEFICIARI E CRITERI DEL PATROCINIO COMUNALE

Possono essere beneficiari del Patrocinio Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati.

Sono ammesse al Patrocinio le iniziative che si svolgono in ambito comunale con le seguenti caratteristiche:

- (a) apportino un significativo contributo culturale ed informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione del Comune, della sua immagine e dei suoi prodotti;
- (b) promuovano attività artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
- (c) siano finalizzate allo sviluppo della solidarietà e ispirate a principi di tolleranza;
- (d) rispondano alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- (e) siano legate alla storia ed alle tradizioni locali;
- (f) abbiano carattere nazionale o internazionale e regionale;
- (g) siano organizzate con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio, organismi culturali o sportivi.

Sono ammesse al patrocinio le iniziative che si svolgono al di fuori dell'ambito comunale e che comunque rispondano alle caratteristiche di cui sopra, secondo una visione sovra comunale.

Sono escluse dal Patrocinio Comunale le iniziative di carattere:

- (a) partitico o sindacale;
- (b) lucrativo;
- (c) palesemente non coincidente con le finalità del Comune;
- (d) lesivo dell'immagine dell'Amministrazione.



ART. 14

CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E SUE FORME

Il Patrocinio Comunale viene concesso alle iniziative che rispondano ai criteri all'art. 13 con deliberazione della Giunta Comunale, e dietro specifica richiesta.

La concessione del Patrocinio Comunale non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione Comunale.

È fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione Comunale, di assegnare a favore dei richiedenti, congiuntamente all'istanza di concessione del patrocinio, coppe, targhe o trofei per un valore commisurato all'entità della manifestazione.

3. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere:

- (a) l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali;
- (b) l'eventuale uso gratuito, o a condizioni favorevoli, di attrezzature disponibili di proprietà comunale.

ART. 15

RICHIESTA DI PATROCINIO

Per ottenere il Patrocinio, il soggetto richiedente dovrà inoltrare domanda scritta al Comune almeno 10 giorni prima rispetto alla data prefissata per lo svolgimento dell'iniziativa.

La domanda di Patrocinio dovrà essere motivata e corredata di relazione illustrativa dell'iniziativa, eventuale programma dettagliato, e in generale ogni notizia utile a valutare l'ammissibilità del Patrocinio stesso.

Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi e sovvenzioni o altre forme di sostegno, l'Amministrazione Comunale valuterà distintamente le richieste presentate.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego del patrocinio per successive analoghe iniziative.

ART. 16

OBBLIGHI CONSEGUENTI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del Patrocinio obbliga il beneficiario ad apporre su tutto il materiale promozionale pubblicitario e propagandistico dell'iniziativa lo Stemma del Comune di Atrani accompagnato dalla dicitura "con il patrocinio".
2. La bozza di tutto il materiale di cui al comma 1 dovrà essere preventivamente visionata dall'Amministrazione Comunale prima della stampa e della diffusione.
3. È fatto divieto di utilizzare lo Stemma del Comune senza specifica autorizzazione.
4. La violazione del divieto di fregiarsi dello Stemma del Comune di Atrani per contraddistinguere cose od attività private, in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cose od attività del Comune, è punito con sanzione pecuniaria da **100,00 a 2.500,00 €**, salvo che la violazione non costituisca specifico reato che sarà perseguito a termini di legge.

ART. 17

PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI. RINGRAZIAMENTI

Per le iniziative e manifestazioni ammessi al Patrocinio Comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, etc.), è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Comune di Atrani, fermo restando il rispetto di eventuali precedenze protocollari statuite.



ART. 18

RINGRAZIAMENTI

Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e da eventuali altri Enti Pubblici che ricevano finanziamenti da Istituti di credito, fondazioni e società private, è ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, purché la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19

CONTROLLI

Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Atrani, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 20

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
- c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
- d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.



La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 21

INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME

Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.

